I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2851/81 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1144/81, che stabilisce le norme generali per la distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1144/81 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2328/81 [4], ha previsto una distillazione eccezionale di vini da tavola allo scopo di ovviare alla grave crisi del mercato ; che, soprattutto a causa delle limitate capacità di distillazione nelle zone viticole C III a) e C III b), un aiuto supplementare viene accordato quando i vini prodotti in queste zone vengono trasportati ad una distanza di almeno 300 chilometri in altre zone viticole per esservi distillati ;

considerando che conviene non escludere dal beneficio di questo aiuto supplementare i distillatori i cui impianti di distillazione sono situati al di fuori di qualsiasi zona viticola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1144/81 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Per i vini da tavola prodotti nelle zone viticole C III a) e C III b) che sono oggetto di contratti di consegna conclusi tra il 17 agosto 1981 e il 14 ottobre 1981 e che sono distillati al di fuori di queste zone e ad una distanza di almeno 300 km dal luogo di produzione, viene versato al distillatore un aiuto supplementare di 1,65 ECU per ettolitro ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 17 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 230 del 14. 8. 1981, pag. 1.